

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Pubblicazioni del Dipartimento  
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione  
Sezione Giuridica

- 2 -

A CURA DI GIAN PAOLO DOLSO

# DIGNITÀ, EGUAGLIANZA E COSTITUZIONE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

EUT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
Pubblicazioni del Dipartimento  
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione  
Sezione Giuridica  
- 2 -

A CURA DI GIAN PAOLO DOLSO

# DIGNITÀ, EGUAGLIANZA E COSTITUZIONE



Edizioni  
Università  
di Trieste

Il presente volume è stato finanziato con i Fondi di Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste, anno 2016, nell'ambito del progetto "Eguaglianza e inclusione tra diritti sociali fondamentali e libertà economiche", responsabile prof. Gian Paolo Dolso.

#### FINALITÀ E AMBITO

La collana si propone come documento editoriale per rendere note alla comunità scientifica le ricerche dei docenti di area giuridica appartenenti al Dipartimento, le ricerche di giovani studiosi in formazione, le ricerche che costituiscono l'esito di attività seminariali e convegnistiche.

#### GARANZIA SCIENTIFICA

La scientificità delle pubblicazioni è garantita da un Comitato Scientifico composto da studiosi che rappresentano le diverse aree del settore giuridico e che, in quanto tali, sono in grado di certificare l'innovazione degli esiti delle ricerche per le quali si propone l'edizione e l'approccio metodologico seguito. I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di procedure di doppio referaggio.

#### COMITATO SCIENTIFICO

Aebi-Müller Regina, Amadeo Stefano, Barberis Mauro Giuseppe, Barić Sanja, Bartole Sergio, Bianca Massimo, Cazzetta Giovanni, Cubeddu Maria Giovanna †, De Castro Camero Rosario, Ditrìch Lotario Benedetto, Dolso Gian Paolo, Ferrante Riccardo, Ferretti Paolo, Fiorentini Francesca, Fiorentini Mario, Gialuz Mitja, Giangaspero Paolo, Henrich Dieter, Marino Concetta, Maternini Maria, Menghini Luigi, Meruzzi Giovanni, Nunin Roberta, Ofner Helmut, Pacia Romana, Padovini Fabio, Peroni Francesco, Pittaro Paolo, Johannes Michael Rainer, Raiti Giovanni, Spickhoff Andreas, Stevanato Dario, Venchiarutti Angelo, Ziviz Patrizia, Zoz Maria Gabriella.

#### COMITATO DI REDAZIONE

Il Comitato di Redazione è composto dai seguenti professori: Amadeo Stefano, Bianca Massimo, Ferretti Paolo, Giangaspero Paolo, Padovini Fabio.

#### MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

La collana, in linea con le politiche editoriali di EUT e dell'Università degli Studi di Trieste, prevede la pubblicazione online nella modalità ad accesso aperto, allo scopo di rendere liberamente disponibile la comunicazione scientifica. Accanto a questa modalità sono poi previste le più consuete pubblicazioni a stampa in tiratura limitata e/o su ordinazione degli autori.

#### COPYRIGHT

Tutte le pubblicazioni in formato digitale della collana vengono rilasciate con una licenza Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.5 IT). Creative Commons 4.0 (BY-NC-ND).



La versione elettronica ad accesso aperto di questo volume è disponibile al link:  
<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/20272>



Opera sottoposta a peer review  
secondo il protocollo UPI - University Press Italiane

EUT Edizioni Università di Trieste 2019

ISBN 978-88-5511-110-2 (print)

ISBN 978-88-5511-111-9 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste

Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste

[eut@units.it](mailto:eut@units.it)

<http://eut.units.it>

<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

# INDICE

Introduzione, *Gian Paolo Dolso* 7

## PARTE I

### DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA: PROBLEMI DEFINITORI

Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro  
per il pieno sviluppo della persona umana, *Massimo Cavino* 11

Eguaglianza e differenza.  
Variazioni su temi di Ferrajoli, *Mauro Barberis* 31

Contributo della Corte costituzionale e dei giudici comuni  
all'elaborazione del concetto di "dignità", *Gian Paolo Dolso* 47

## PARTE II

### DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA: RELAZIONI E CONNESSIONI

Eguaglianza e dignità umana, *Nicola Riva* 81

L'uguaglianza tra valutazione razionale  
ed elaborazione cognitiva, *Nicola Muffato* 107

Dal pluralismo medievale all'uguaglianza dei moderni:  
dissimmetrie tra storia e diritto, *Davide Rossi* 127

PARTE III  
DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA:  
QUESTIONI DI IMPATTO

Quanto eguali? Cittadini e stranieri tra principio di eguaglianza e divieti di discriminazione, <i>Fabio Corvaja</i>	139
Dignità e lavoro dopo il c.d. decreto dignità: il caso della somministrazione di lavoro, <i>Maria Dolores Ferrara</i>	201
Dignità e tutela della sicurezza sul lavoro, tra principi costituzionali e problemi di effettività delle norme prevenzionistiche, <i>Roberta Nunin</i>	217
Conclusioni, <i>Paolo Giangaspero</i>	235

# PER UNA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI “DIGNITÀ”. ITINERARI GIURISPRUDENZIALI

GIAN PAOLO DOLSO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

SOMMARIO: 1. La dignità dell'uomo nel contesto della Costituzione. – 2. Indicazioni dalla giurisprudenza costituzionale. – 3. Indicazioni dalla giurisprudenza comune. – 4. Spunti di riflessione.

## 1. *La dignità dell'uomo nel contesto della Costituzione*

Come è risaputo, il concetto di “dignità”, pur non trovando una posizione di assoluta centralità nella Costituzione italiana, al contrario di quanto si verifica in altre Carte contemporanee, nondimeno compare in numerose disposizioni costituzionali<sup>1</sup>. In alcune di

---

<sup>1</sup> Per tutti valga l'esempio della Costituzione di Bonn, secondo cui «la tutela della dignità dell'uomo è intangibile» e secondo cui «è dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla» (art. 1 del *Grundgesetz*): sul punto, da ultimo, F. BERNANDO, “*La dignità umana è intangibile*”: il dibattito costituente sull'art. 1 del *Grundgesetz*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2006, 387 ss. Significativa al riguardo anche la Costituzione della Spagna (cfr. in particolare l'art. 10) e la Costituzione del Portogallo (in particolare l'art. 1). Ulteriori riferimenti, anche di rito comparato, in F. FERNANDEZ SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2010. In alcune Costituzioni è esplicito il nesso tra tutela della dignità e, più in generale, tutela dei diritti, e forma di Stato, nella misura in cui tale tutela rientra tra i compiti ineludibili dello Stato: ad esempio la Costituzione tedesca dispone, all'art. 1, comma 3: «i diritti fondamentali che di seguito sono enunciati vincolano il Potere legislativo, il Potere esecutivo e i Tribunali in quanto diritto immediatamente applicabile»; in senso analogo l'art. 1 della Costituzione

esse ciò avviene in modo esplicito, mentre in altri casi il riferimento alla dignità non è diretto ma appare tuttavia inequivocabile; in altri casi, infine, il nesso tra testo costituzionale e dignità umana rimane allo stato latente e può essere svelato solo in via interpretativa<sup>2</sup>. È del resto la stessa Corte costituzionale che non ha mancato, in varie occasioni, di rimarcare il legame tra diritti inviolabili dell'uomo e dignità della persona<sup>3</sup>.

Si tratta di aspetti su cui la dottrina si è spesso soffermata, soprattutto negli ultimi anni. Ci si può quindi limitare a ricordare che nel testo costituzionale la dignità della persona compare, come noto, espressamente in tre occasioni. In primo luogo *sub specie*

---

spagnola. Pur non comprendendo disposizioni analoghe nella Costituzione italiana, in certi casi la Corte costituzionale ha avuto modo di adottare un punto di vista molto simile a quello riscontrato nelle citate Carte: occupandosi, ad esempio, di libertà e segretezza delle comunicazioni, dopo aver ricompreso tale diritto tra quelli che sono implicati nella tutela della dignità umana, soggiunge che «in base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente», raccordando in tal modo la tutela dei diritti inviolabili, inestricabilmente legati alla dignità umana, alla forma di Stato “democratica” (Corte cost., sent. n. 366 del 1991).

<sup>2</sup> Per un recente inquadramento dottrinale della questione, e per ulteriori riferimenti sul punto, si può rinviare ad A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto ad avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)* in [www.consultaonline.it](http://www.consultaonline.it), 2018; per un inquadramento, sia interno che sovranazionale, della dignità umana, si rinvia al denso contributo di A. APOSTOLI, *Dignità della persona: superiorum non recognoscens (almeno per il costituzionalista)*, in V. ONIDA, *Idee in cammino. Il dialogo con i costituzionalisti bresciani*, Bari, 2019, 219 ss. Sul punto cfr. anche N. RIVA, *Eguaglianza e dignità umana*, in questo *Volume*, spec. 48 ss.

<sup>3</sup> Esplicitamente, nel senso indicato, Corte cost., sent. n. 188 del 1999 e, con particolare riferimento alla situazione di detenzione, Corte cost., sent. n. 26 del 1999. Ancora più pregnante è quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 293 del 2000, i cui si statuisce, più in generale, che «quello della dignità della persona umana è [...] valore costituzionale che *permea di sé il diritto positivo* [...]» (mio il corsivo). In dottrina, sul punto, tra gli altri e per ulteriori riferimenti, A. PIROZZOLI, *Dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, Napoli, 2012, 1785 ss.

di “pari dignità sociale” secondo la pregnante espressione di cui all’art. 3, comma 1 Cost. Questa prima epifania della dignità assume caratteri generali, le cui potenzialità non sono state forse del tutto esplorate dalla dottrina giuridica e nemmeno particolarmente sfruttate dalla giurisprudenza<sup>4</sup>. Le altre due occasioni in cui compare un riferimento alla dignità hanno portata più circoscritta e gravitano attorno al mondo del lavoro. Secondo l’art. 36 Cost., il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che gli assicuri una «esistenza libera e dignitosa». L’art. 41, comma 2, Cost., prevede, dal canto suo, che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno «alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana»<sup>5</sup>.

Come si accennava, in alcune altre norme della Costituzione il riferimento alla dignità, seppure non formalmente presente, appare difficilmente scindibile dal testo della norma. L’art. 27, comma 3 introduce un tassativo divieto di pene che consistano in trattamenti «contrari al senso di umanità». In un ordine di idee in qualche misura simile la Costituzione, nell’ambito della disciplina del diritto alla salute, ammette, in certi casi, trattamenti sanitari obbligatori rinviando la disciplina di essi alla legge, legge che però «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» (art. 32, comma 2 Cost.). Se la dignità, al netto delle infinite sfumature definitorie, attiene, e non può non attenersi, al *pro-*

---

<sup>4</sup> Significativa eccezione, in dottrina, è costituita dal denso contributo di G. FERRARA, “*La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*”, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, Milano, 1974, 1089 ss. In giurisprudenza, tra i pochi casi in cui la formula in esame ha trovato accoglienza, vi è la sent. n. 494 del 2002, ove si trova scritto, con riguardo alla discriminazione subita, in relazione al divieto di esperire azioni di accertamento di paternità, dai cosiddetti «figli incestuosi», che tale divieto determina «la violazione del diritto a uno *status filiationis*, riconducibile all’art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazione legislative basate su condizioni personali e sociali, è evidente».

<sup>5</sup> Sul nesso tra lavoro e dignità, da ultimo, cfr. G. M. FLICK, *Lavoro, dignità, Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2/2018. In relazione al rapporto tra dignità e lavoro cfr., tra le tante, Corte cost., sent. n. 390 del 1999. Sul punto si veda il ricco contributo di M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in questo *Volume*, 11 ss.



*primum* della persona intesa come essere umano, è difficile revocare in dubbio che nei due frangenti accennati le due disposizioni non possano non rimandare al concetto di dignità dell'uomo, così come del resto osservato dalla prevalente dottrina, che ha messo sovente l'accento sul fenomeno appena descritto.

Nell'ambito di altre norme costituzionali, compaiono ancora riferimenti che, se pure con maggiore impegno interpretativo, esprimono un qualche nesso, più o meno diretto, più o meno univoco, con la dignità della persona. In primo luogo è interessante quanto previsto dall'art. 13 Cost. in materia di libertà personale, ove si mette al bando ogni forma di «violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà». Il riferimento a tale norma aveva in tempi remoti condotto la Corte costituzionale ad opinare che la libertà tutelata non fosse solo quella strettamente fisica, che costituisce il nucleo di protezione dell'art. 13, ma anche quella morale. In particolare si era statuito che alcune misure, in particolare di prevenzione, che avessero attitudine a determinare un fenomeno che venne designato come «degradazione giuridica», pur non incidendo direttamente sulla libertà della persona intesa in senso fisico, determinassero nondimeno una vulnerazione dell'art. 13 Cost.

Si tratta di un fenomeno che dalla stessa Corte costituzionale viene ricondotto alla dignità nella misura in cui degradazione giuridica ricorre quando «il provvedimento di menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona» risulta tale da potere essere equiparato ad una situazione di violazione del principio dell'*habeas corpus* propriamente detto<sup>6</sup>. Se tale fenomeno, di de-

---

<sup>6</sup> Così Corte cost., sent. n. 68 del 1964; «l'ammonizione – si sostiene nella pronuncia – [...] si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui, appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, magari designati come tali dalla pubblica voce, vengono a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica autorità». In dottrina già in precedenza si era osservato che apprezzamenti discrezionali relativi alle qualità morali di taluni soggetti danno luogo a “degradazione giuridica” quando si traducano in un «accertamento di minorata socialità» dei destinatari dei provvedimenti in parola, accertamento in grado di «influenzare la loro capacità generale e la loro dignità»: così C. MORTATI, *Rimpatrio obbligatorio e Costituzione*, *Giur. cost.*

gradazione, impinge sulla persona come essere umano, è evidente che esso non può non avere a che fare con la dignità, patrimonio appunto di ogni persona umana<sup>7</sup>. Del resto a ragionare così, ogni diritto costituzionale, almeno nel suo nucleo essenziale, in quanto inestricabilmente legato all’essere umano in quanto tale, coinvolge, in un nesso di mutua implicazione, la dignità dell’uomo, così come del resto la stessa Corte costituzionale, e la prevalente dottrina, non hanno mancato di riconoscere in diverse occasioni<sup>8</sup>.

Vi sono ancora alcune altre norme costituzionali che, in qualche misura, sembrano fare riferimento, pur in via indiretta, alla dignità dell’uomo<sup>9</sup>. Alcune di esse recano, sottotraccia, un richiamo a diverse forme di “discriminazione”, pur di varia matrice, le quali di per sé impingono sulla dignità della persona, anche alla luce della formula costituzionale di cui all’art. 3, comma 1, che ragiona di «pari dignità sociale»<sup>10</sup>. In primo luogo la Costituzione prescrive che nessuno possa essere privato, «per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome» (art. 22 Cost.). Pur essendo condivisibile l’opinione secondo cui tale divieto non si esaurisca con riguardo alle ragioni di carattere politico espressamente menzionate dalla norma, è evidente che tale privazione (si potrebbe dire soprattutto) per motivi politici, si traduce in una discriminazione e quindi in una *deminutio* della persona destinataria del provvedimento

---

1960, 688. Il punto è evidenziato anche da A. BARBERA, *Pari dignità sociale e valore della persona umana nello studio del diritto di libertà personale*, in *Iustitia* 1962, 129 ss. Sul nesso tra “degradazione” della persona e dignità della stessa cfr. anche G. AMATO, Art. 13, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1977, 47 ss.

<sup>7</sup> Rimarca il nesso della norma in parola, e pure dell’art. 27, comma 2, Cost., con la dignità umana, A. RUGGERI, *op. cit.*, 6.

<sup>8</sup> Emblematica, in tale prospettiva, Corte cost., sent. n. 388 del 1999.

<sup>9</sup> Sui riferimenti in qualche misura impliciti alla dignità si intrattiene anche M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in *Scritti in onore di Franco Modugno*, vol. IV, Napoli, 2011, 3130 ss.; cfr. in tale prospettiva anche G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2010, 9.

<sup>10</sup> Ciò ad esempio può verificarsi nell’ambito del lavoro: sul punto Corte cost., sentt. nn. 44 del 1965 e 81 del 1969.

to che non può non avere ricadute sulla sua dignità<sup>11</sup>. Al riguardo la Corte costituzionale non ha mancato, ad esempio, di qualificare il diritto al nome, inteso come elemento di identificazione della persona, alla stregua di una «parte essenziale ed irrinunciabile della personalità»<sup>12</sup>. Si tratta di una impostazione certamente estensibile alla capacità giuridica e alla cittadinanza: in riferimento a quest'ultima, e ad inediti problemi di revoca di essa, si sono profilati aspetti di contrasto con la Costituzione anche nella prospettiva della tutela della dignità delle persone<sup>13</sup>.

Nello stesso insieme di definizione parrebbe potersi ricondurre la prescrizione, dettata in materia di famiglia, relativa alla «egualianza morale e giuridica dei coniugi» (art. 29, comma 2, Cost.): una posizione di prevalenza di un coniuge sull'altro, a diverso titolo peraltro riconosciuta dalla legge antecedentemente alla riforma

---

<sup>11</sup> Nel senso indicato, con riguardo all'art. 22 Cost., cfr. M. RUOTOLO, cit., 3138, 3139, nota 49.

<sup>12</sup> Così Corte cost., sent. n. 13 del 1994: è chiaro che la qualificazione del diritto al nome come parte essenziale e irrinunciabile della personalità chiama in causa il concetto di dignità, tenuto anche conto che lo stesso diritto al nome viene dalla Corte ancorato al diritto all'identità persona (il «diritto ad essere sé stesso»), «indipendentemente dalla condizione personale e sociale del soggetto», elemento quest'ultimo che rimanda alla «pari dignità sociale» di cui all'art. 3, comma 1 Cost.

<sup>13</sup> Sul provvedimento a cui si è fatto riferimento nel testo cfr. S. CURRERI, *Prime considerazioni sui possibili profili di incostituzionalità del decreto legge n. 113 / 2018 (c.d. "decreto sicurezza")*, in "Federalismi.it", n. 22/2018, 13; ma sul punto anche A. MITROTTI, *Il rovesciamento di prospettiva sulla misura di revoca della cittadinanza nel "dibattuto" Decreto sicurezza "Salvini"*, in AIC, *Osservatorio costituzionale*, 1-2. 2019. Non è al riguardo senza significato ricordare che la Corte costituzionale ebbe a dichiarare, con la sentenza n. 87 del 1975, incostituzionale la norma secondo cui la donna potesse perdere la cittadinanza italiana (anche automaticamente) per il fatto stesso del matrimonio con cittadino straniero, a prescindere dalla sua volontà. La disposizione (di cui all'art. 10 della legge n. 555 del 1912) traeva alimento da una concezione della donna caratterizzata da una giuridica minorità rispetto uomo (come persona non avente la completa capacità giuridica): si tratta di una concezione che non risponde certo, come la Corte ha lasciato intendere, ai principi costituzionali e soprattutto al principio di pari dignità sociale e a quello di uguaglianza avanti alla legge.

del diritto di famiglia, dà luogo ad una discriminazione che, come tale, tocca la dignità della persona, incrinando anche la «pari dignità sociale» dei cittadini solennemente affermata nell’art. 3, comma 1 Cost.<sup>14</sup>. In ambito ancora diverso, infine, si rinvencono norme la cui *ratio* sembra ancora riposare sulla necessità di evitare discriminazioni odiose, perché basate sul sesso o sulla minore età, situazioni che al contrario postulano, secondo il disegno costituzionale, una tutela particolarmente rafforzata. Il riferimento, in particolare, è all’art. 37, comma 1, Cost., secondo cui «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore», e al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui lo stesso principio viene affermato in riferimento al lavoratore minore di età<sup>15</sup>.

Nella prospettiva coltivata, si potrebbe ancora fare riferimento ad una ulteriore norma costituzionale sul cui sfondo sembra emergere la necessità di salvaguardare la persona umana e la sua dignità. Se nelle norme appena citate trapela una particolare sensibilità della Costituzione per situazioni che, anche per ragioni storiche, erano connotate da una “debolezza” delle categorie di soggetti presi in esame, soggetti a rischio di discriminazione, su varie basi operate, lo stesso paradigma sembra essere sotteso – in modo più recondito – alla norma costituzionale che si occupa di previdenza e di assistenza sociale, in definitiva alla norma chiave in tema di “sicurezza sociale” l’art. 38 Cost. La norma si occupa di lavoratori che, per motivi di salute, non siano in grado di svolgere una attività lavorativa, di modo che si prescrive che ad essi vengano «assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (art. 38, comma 2, Cost.). Si tratta di soggetti deboli, a rischio di discriminazione e di emarginazione sociale, di modo che le provvidenze erogate sono funzionali a preservarne in

---

<sup>14</sup> Riferimenti nel senso indicato già in G. SILVESTRI, *Brevi note sull’eguaglianza morale dei coniugi*, in *Studi sulla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 1973, 75 ss. Sui rapporti tra divieto di discriminazioni e dignità umana cfr. il ricco contributo di F. CORVAJA, *Quanto uguali? Cittadini e stranieri tra principio di eguaglianza e divieto di discriminazione*, in questo *Volume*, 139 ss.

<sup>15</sup> Sulle interazioni tra “lavoro” e “dignità” cfr. G. M. FLICK, cit., *passim*.

definitiva la dignità, che sarebbe altrimenti pregiudicata dalla situazione in cui il cittadino può versare quando inabile al lavoro<sup>16</sup>.

Non è poi da trascurare che il riferimento alla dignità umana è stato dalla giurisprudenza costituzionale, oltre che dalla dottrina, utilizzato variamente nel tempo nella prospettiva del riconoscimento di diritti che non trovano espresso riconoscimento in Costituzione se non attraverso la clausola generale di riconoscimento dei diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 Cost.<sup>17</sup>

Se quello appena sommariamente tratteggiato è il quadro costituzionale, riguardato in una prospettiva “statica”, quello che in dottrina si è tentato di fare nei contributi che affrontano il tema della dignità umana, è di verificare con quali modalità operative le indicazioni (anche implicitamente) contenute in Costituzione siano state utilizzate nella prassi, in un'ottica appunto “dinamica”, soprattutto ad opera della giurisprudenza<sup>18</sup>. Non ci si può certo in questa sede cimentare nella ricostruzione a tappeto di tale giurisprudenza. Pare nondimeno utile tentare di rintracciare, nella giurisprudenza, alcune indicazioni riguardanti il tema della dignità umana per cercare di comprendere se emergono linee interpretative rilevanti anche rispetto alle impostazioni più risalenti. A tale riguardo si volgerà lo sguardo dapprima alla giurisprudenza della Corte costituzionale, considerando anche le pronunce più datate e, di poi, a quella dei giudici comuni, limitandosi invero – in via esemplificativa – a talune pronunce adottate in tempi recenti dalla Corte di cassazione.

---

<sup>16</sup> Un nesso tra prestazioni assistenziali e dignità umana è ad esempio indicato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 346 del 1989.

<sup>17</sup> In questo senso A. RUGGERI, *op. cit.*, 4 ss. Sull'utilizzo “operativo” del concetto di dignità nella individuazione dei “nuovi diritti” si vedano diversi e significativi spunti in F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Torino 1995, spec. 48 ss. e 107 ss.

<sup>18</sup> In questa direttrice si è mossa la gran parte della dottrina giuridica che del tema si è occupata: in via esemplificativa cfr. la rassegna, che comprende anche indicazioni di *hard cases* tratti da ordinamenti diversi, proposta da M. RUOTOLO, *cit.*, 3143 ss.

## 2. *Indicazioni dalla giurisprudenza costituzionale*

Non mancano, nella giurisprudenza costituzionale, i riferimenti alla dignità dell'uomo<sup>19</sup>. Di norma si tratta di riferimenti funzionali a fornire il quadro costituzionale di alcuni diritti contemplati in Costituzione, esplicando in tale modo il richiamo alla dignità un ruolo rafforzativo nella configurazione del diritto in parola. In altre, più rare, occasioni, la dignità viene evocata al fine di dare sostanza a diritti che, pur definiti come “inviolabili”, non trovano espresso diritto di cittadinanza, come tali, nella Carta costituzionale (di “nuovi” diritti si è infatti ragionato)<sup>20</sup>.

Un riferimento alla dignità nel primo senso si rinviene, ad esempio, in un caso in cui la Corte, ragionando di libertà e segretezza delle comunicazioni, una volta ricondotto tale diritto al «nucleo essenziale dei valori di personalità» lo qualifica come «parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana»<sup>21</sup>. In senso del tutto analogo si muove la Corte in un'altra occasione in cui la libertà di coscienza, le cui matrici sono individuate negli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione, viene declinata alla stregua di un «aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2»<sup>22</sup>. In altra occasione, in modo molto pregnante, la Corte correla in modo quasi inestricabile la libertà di coscienza con la dignità umana in un rapporto di reciproco condizionamento<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Sul punto già A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 3, 1999, 343 ss.

<sup>20</sup> M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, cit., 3130 ss.

<sup>21</sup> Così, in modo molto significativo, Corte cost., sent. n. 366 del 1991.

<sup>22</sup> In questo senso Corte cost., sent. n. 334 del 1996 e sent. 252 del 2001, preceduta peraltro dalle sentenze nn. 509 del 2000, 309 del 1999, 267 del 1998.

<sup>23</sup> Corte cost., sent. n. 467 del 1991, che, con riguardo alla «libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione)» significativamente constata che «la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale

Fermo restando che si tornerà sul diritto alla salute, si può rilevare, nell'ordine di idee adottato, che, anche con riferimento a tale diritto, si registra un utilizzo del concetto di "dignità umana" in funzione di rafforzamento e/o perimetrazione del diritto stesso: in diverse occasioni la Corte ha osservato che «un nucleo irriducibile del diritto alla salute» è «protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto»<sup>24</sup>.

In alcuni casi accade anche che la dignità dell'uomo assuma nel ragionamento della Corte una funzione di supporto nella delineazione di diritti che non risultano espressamente menzionati in Costituzione ma che da essa vengono desunti in via appunto interpretativa. In una risalente decisione la Corte, in un caso riguardante l'impugnazione, da parte delle Province autonome, di una legge dello Stato relativa alla disciplina dell'acquisto della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti, facendo leva sull'art. 47 Cost., delineava un inedito "diritto all'abitazione"<sup>25</sup>. Si tratta di un

---

della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressi dalla costituzione italiana».

<sup>24</sup> Così la sent. 252 del 2001, preceduta peraltro dalle sentenze nn. 509 del 2000, 309 del 1999, 267 del 1998. Si tratta del resto di un approccio che la Corte continuerà a coltivare anche successivamente alle pronunce citate: cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 111 del 2005 e sent. n. 162 del 2007. È un caso emblematico in cui il Giudice delle leggi ha, in via esemplificativa, illustrato cosa si intende per "nucleo essenziale" di un diritto, concretizzando quanto in altre occasioni affermato in via generale, ad esempio ragionando dei limiti alla revisione costituzionale o dei limiti alla penetrazione nell'ordinamento interno di norme che originano da ordinamenti esterni (i cosiddetti "controlimiti").

<sup>25</sup> Il riferimento è a Corte cost., sent. n. 217 del 1988, in cui la Corte rigetta i dubbi delle Province legittimando l'intervento dello Stato in materia considerato che il diritto di abitazione costituisce un «diritto sociale fondamentale del cittadino, specificamente garantito dall'art. 47, cpv., Cost., attraverso un impegno concorrente del complesso dei poteri pubblici rientranti nel concetto



diritto che non compare, *ut sic*, in Costituzione, ma che dal tessuto costituzionale viene ricavato in via interpretativa anche con riferimento alla dignità umana. In questi termini conclude la Corte: «creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso»<sup>26</sup>.

In altro caso un riferimento, pur non del tutto esplicito, alla dignità, è dalla Corte utilizzato per dare un fondamento ancora più solido al diritto all’identità personale, pur saldamente radicato sull’art. 2 Cost.<sup>27</sup>. Premesso che tale diritto si identifica con il “diritto ad essere sé stesso”, la Corte precisa ulteriormente che «l’identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»<sup>28</sup>. Nel caso la Corte sembra richiamare il concetto di pari “dignità sociale”, concetto invero molto poco frequentato dalla giurisprudenza costituzionale, anche se dal ricco potenziale, in definitiva ancora da scoprire<sup>29</sup>. Un significativo utilizzo di tale concetto si rinviene ad esempio in

---

di Repubblica, e quindi anche dello Stato». Già alcuni spunti, invero, erano rintracciabili nella sent. n. 49 del 1987.

<sup>26</sup> Ancora Corte cost., sent. n. 217 del 1988. Ed è da rimarcare che tale concetto viene ribadito, anche in altri contesti, dalla Corte, con riguardo ad esempio alla «sfera intima della coscienza individuale» la quale viene declinata come «il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità umana» (così, con una espressione densa di significati, Corte cost., sent. n. 467 del 1991).

<sup>27</sup> Corte cost., sent. n. 13 del 1994.

<sup>28</sup> Ancora Corte cost., sent. n. 23 del 1994. Un cenno alle condizioni personali o sociali compare anche nella già citata sent. n. 13 del 1994 con riferimento al diritto all’identità personale ma, implicitamente, al valore della persona in quanto tale e quindi alla sua dignità.

<sup>29</sup> Sul punto però cfr. la significativa eccezione di G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., 1089 ss.



una nota sentenza relativa al divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: nel caso la Corte, ragionando di una *capitis deminutio* perpetua e irrimediabile, aveva rilevato «la violazione del diritto a uno *status filiationis* riconducibile all'art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali»<sup>30</sup>.

In talune situazioni la Corte non impiega il riferimento alla dignità per individuare diritti “nuovi” ma piuttosto per mettere in luce aspetti latenti di posizioni giuridiche soggettive pur conosciute e tutelate dall'ordinamento. È quanto accade, ad esempio, con riferimento al diritto alla salute, di cui la Corte, in una particolare situazione relativa alla possibilità di richiedere l'effettuazione del test HIV ai pubblici dipendenti che praticino professioni sanitarie, mette in luce profili in qualche misura inediti. Nel caso viene chiarito che i limiti ai trattamenti sanitari, che l'art. 32 Cost. individua nel rispetto della persona umana, hanno a che fare con la dignità della persona<sup>31</sup>. Non solo: la Corte precisa soprattutto che il rispetto della dignità della persona «comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato», ulteriormente spiegando che la tutela della riservatezza è «necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione»<sup>32</sup>. Dal rispetto della persona umana, e quindi della digni-

---

<sup>30</sup> Si tratta della sent. n. 494 del 2002, la quale conclude osservando che “non è il principio di uguaglianza a dover cedere di fronte alla discrezionalità del legislatore, ma l'opposto”. Nel caso, per vero, anche alla luce del tessuto della motivazione, pare che la Corte intenda fare riferimento a quello che in dottrina è stato individuato come il “nucleo forte” dell'eguaglianza, inteso essenzialmente come divieto di distinzioni *ratione subiecti*: in questo senso A. CERRI, *L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1976, 20 ss.

<sup>31</sup> Corte cost., sent. n. 218 del 1994. Che il rispetto della persona umana evocato dall'art. 32 Cost. abbia a che fare con la dignità della persona è affermato anche nella sent. n. 238 del 1996, in relazione alle condizioni della praticabilità del prelievo ematico coattivo.

<sup>32</sup> Così Corte cost., sent. n. 218 del 1994.

tà della persona, in relazione ai trattamenti sanitari, discende quindi direttamente un diritto alla riservatezza sulle condizioni di salute, vieppiù da tutelare nel caso, come quello di cui la Corte nell’occasione si occupa, in cui la conoscenza dello stato di salute può dare la stura a fenomeni di discriminazione. Come si vede, dunque, il concetto di dignità è impiegato per riconoscere, accanto al diritto alla salute nelle sue note declinazioni, anche un diritto alla riservatezza sullo stato di salute, non direttamente desumibile dall’art. 32 Cost. se non leggendolo *in unum* con il necessario rispetto della dignità dell’uomo, necessariamente inficiato dalla impropria circolazione di notizie sulle condizioni di salute, da evitare in particolare con riguardo a patologie a forte rischio di discriminazione.

In altri casi ancora, a testimonianza della varietà della giurisprudenza costituzionale, la dignità è evocata come valore in sé o come un valore strettamente correlato alla tutela dei diritti della persona. In una pronuncia su un caso tutto sommato bagatellare, relativo all’art. 528 del codice penale, che punisce l’utilizzazione di «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi o anche solo immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare, o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti», la Corte a più riprese evoca, a precisazione della fattispecie *de qua*, la dignità della persona. In primo luogo le caratteristiche della pubblicazione di scritti devono risultare lesivi della «dignità di ogni esser umano, e perciò avvertibile dall’intera collettività». Muovendo dal presupposto che la libertà di manifestazione del pensiero costituisce “valore cardine” dell’ordinamento, la Corte precisa che una limitazione di essa si rivela conforme a Costituzione in quanto nel caso «concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana», con ciò delimitando la portata della fattispecie di reato in senso conforme a Costituzione<sup>33</sup>. In questa prospettiva la Corte sostiene ancora che «la descrizione dell’elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a con-

<sup>33</sup> Le citazioni sono tratte da Corte cost., sent. n. 293 del 2000. In precedenza, in tema, cfr. anche la sent. n. 368 del 1992.

cetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie»; quello della dignità della persona umana – conclude sul punto la Corte – è un «valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo»: stando così le cose, nel caso in esame tale valore «deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione che evoca il comune sentimento della morale»<sup>34</sup>. Sembra che la dignità dell’uomo, utilizzata come un valore in sé, divenga oggetto di bilanciamento, nel caso per giunta con un principio fondamentale dell’ordinamento, e su tale diritto finisca per prevalere se è vero, come la Corte attesta, che trattasi di valore che permea di sé il diritto positivo<sup>35</sup>. Quindi valore di elevatissimo rango, di cui non si precisano i contorni, che è tuttavia soggetto alle ordinarie operazioni di bilanciamento che la Corte correntemente pratica<sup>36</sup>.

Altre volte la dignità umana viene inquadrata, in senso più generale, nella cornice della tutela dei diritti della persona, e ad essi correlata. In tale prospettiva, in un caso non particolarmente denso di significati, che si segnala per un significativo riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ancorato nella fattispecie all’art. 11 della Costituzione, la Corte coglie l’occasione per affermare in modo solenne che «i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione»; si tratta di diritti, prosegue la Corte, oggetto di “generale riconoscimento” da parte dell’art. 2 della Costituzione, e che sono «sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla

<sup>34</sup> Così sent. n. 293 del 2000.

<sup>35</sup> Sul punto cfr. G. BARCELLONA, *La forma dell’acqua: la dignità umana, volti e risvolti costituzionali*, in “*Rivista AIC*”, 1/2018, 23, che al riguardo ragiona di una “protezione asimmetrica” che può derivare a seguito dell’impiego del principio della dignità umana nelle operazioni di bilanciamento.

<sup>36</sup> Si tratta di un approccio abbastanza correntemente praticato, soprattutto in taluni ambiti, anche dalla Cassazione: tra le tante Cass., sent. n. 13549 del 2008, n. 13549, in cui espressamente si statuisce che, nel caso, l’esercizio del diritto di critica «è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 32».

dignità della persona»<sup>37</sup>. In senso analogo la pronuncia sopra citata che inquadra la dignità della persona umana alla stregua di un «valore che permea di sé il diritto positivo»<sup>38</sup>.

Anche in casi in cui la dignità non viene menzionata in modo esplicito, appare sovente evidente che ad essa la Corte sembra riferirsi con riguardo alla relazione tra la dignità e la tutela dei diritti. Ciò sembra ad esempio accadere nel caso in cui il diritto al nome, come espressione dell'identità personale, viene pure declinato dalla Corte alla stregua di una «parte essenziale ed irrinunciabile della personalità» con un riferimento, nemmeno troppo recondito, alla dignità umana<sup>39</sup>. Nella medesima prospettiva in una fattispecie avente ad oggetto la tutela dei diritti della persona disabile, la Corte osserva come una violazione dei diritti si pone in casi consimili in contrasto «sia con l'art. 3 sia con l'art. 2 della Costituzione, ledendo più in generale il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana», salvaguardando quindi, si potrebbe aggiungere, la dignità di ogni persona<sup>40</sup>. Ancora un riferimento implicito, anche se chiaro, sembra accompagnare la dichiarazione di illegittimità della norma che vietava il riconoscimento giudiziale dei figli “incestuosi”: nell'occasione la Corte, richiamato il principio di eguaglianza come pari dignità sociale, ha

---

<sup>37</sup> Si tratta della sent. n. 388 del 1999; interessante sembra ricordare che la pronuncia in esame, con riguardo ai diritti della persona, constata che, «al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione», a rimarcare, antecedentemente al riconoscimento dello *status* delle fonti internazionali ad opera della nuova versione dell'art. 117 Cost., che la lettura dei diritti contempla, naturalmente si potrebbe dire, una compenetrazione e tra fonti interne e sovranazionali.

<sup>38</sup> Ancora Corte cost., sent. n. 293 del 2000.

<sup>39</sup> Così sentenza n. 13 del 1994.

<sup>40</sup> Nel senso indicato, con riferimento chiaro, anche se implicito, alla dignità della persona umana, Corte cost., sent. n. 167 del 1999. Con riguardo ancora alle persone disabili e alla tutela di esse, che si traduce in tutela della loro dignità di persone, cfr. pure la sent. n. 167 del 1991

modo di precisare che il «riconoscimento formale dello *status filiationis*» costituisce «elemento costitutivo dell'identità personale», in conformità con il «principio personalistico» accolto dalla nostra Costituzione<sup>41</sup>.

Se è vero che la dignità non ha uno spazio molto appariscente nella giurisprudenza costituzionale, rari sono anche i tentativi di attribuire ad essa un significato che non si esaurisca in una mera enunciazione dal sapore tautologico, che dà per presupposta una nozione che per vero non è stata oggetto di soverchi sforzi di elaborazione. Pochi, quindi, i tentativi in questo senso esperiti dalla giurisprudenza. Nei non frequenti spunti forniti pare emergere un nesso stretto tra dignità umana e libertà di coscienza: nella misura in cui viene riconosciuta all'uomo in quanto tale, essa, intesa appunto come «sfera intima della coscienza individuale», deve essere considerata come «il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana»<sup>42</sup>. Senza pure definire in modo diretto la dignità umana, la stessa è stata anche, in diverse occasioni, dalla Corte ritenuta strettamente implicata nella tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, intesa come proiezione di uno spazio intimo nel contesto dell'esplicazione del diritto di comunicazione. Quindi diritto alla riservatezza delle comunicazioni

---

<sup>41</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 494 del 2002. Da ricordare in questa prospettiva un caso molto risalente in cui la Corte, con riguardo al procedimento di ricovero coattivo del soggetto affetto da malattie mentali: in riferimento al provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza si osserva che non vi è «alcuna norma dalla quale si desuma che l'autorità predetta possa agire in disprezzo della persona dell'infermo, mentre è insito nel citato art. 32 che il trattamento di un infermo deve esser ispirato al massimo riguardo», con ciò alludendo al rispetto della persona dell'infermo e in definitiva alla sua dignità: così Corte cost., sent. n. 74 del 1968, che nel caso censura la normativa in esame sotto il significativo profilo della carenza di previsione di un diritto di difesa da parte dell'infermo.

<sup>42</sup> Il riferimento è alla già citata sent. n. 467 del 1991. Sul nesso, per vero, tra dignità umana e libertà di coscienza, legata, come la Corte appena citata conferma, alla «libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici [...] o della propria fede religiosa», si veda l'impostazione di F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale, op. cit., spec. 22 ss.

letto come fortemente interconnesso con la dignità della persona<sup>43</sup>. In qualche misura libertà e soprattutto segretezza delle comunicazioni intese come proiezioni all'esterno di quella sfera di libertà di coscienza che sembra poter essere declinata alla stregua di una precondizione della dignità umana: si tratta di una sfera di libertà che, quando si proietta fuori di sé, implica una protezione della sfera intima della persona (riservatezza e/o privacy) nel suo spazio vitale (libertà di domicilio) e nell'attività di interazione con gli altri, che si declina *in primis* come libertà di comunicazione. Tali concetti sono stati chiaramente espressi dalla Corte quando ha affermato che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile»: sulla base di tale premessa, ancora più significativamente, la Corte ha rimarcato «la stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalità, che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana»<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Oltre alla già citata sent. n. 366 del 1991, in altra occasione la Corte ha ribadito che le speciali garanzie previste dall'ordinamento a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione «rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'invulnerabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione)»: così Corte cost., sent. n. 81 del 1993, che prosegue osservando che «il particolare rigore delle garanzie previste [...] intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l'invulnerabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni».

<sup>44</sup> Così, in un passaggio gravido di significati, Corte cost., sent. n. 366 del 1991, che per vero sul punto richiama pure la sent. n. 34 del 1974. Aggiunge sul punto la Corte che «in base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo

Quindi gli elementi per una perimetrazione del concetto di dignità dell'uomo sono in definitiva abbastanza labili e in effetti la giurisprudenza non pare più che tanto propensa a particolari sforzi definitivi. Uno spunto forse è rinvenibile sulla base di antiche pronunce che, occupandosi della legittimità costituzionale delle misure di prevenzione e, in particolare, della loro riconducibilità all'art. 13 Cost., ebbero a ragionare della libertà personale, *rectius* della sua violazione, in termini di "degradazione". Con particolare riferimento alla misura dell'ammonizione la Corte, muovendo dalla considerazione secondo cui la regolazione dell'istituto in parola comporta una restrizione della libertà personale, constatata che l'ammonizione, «attraverso le disposizioni che la regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui, appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose [...] vengano a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica autorità»<sup>45</sup>.

Muovendo quindi da una lettura congiunta dell'art. 2, dell'art. 3, di cui si rimarca il richiamo alla «pari dignità sociale», e dell'art. 13 della Costituzione, la Corte individua una declinazione abbastanza inedita della libertà personale di norma ricondotta all'alveo del tradizionale diritto di *habeas corpus*, per attingere ad un concetto, quello di degradazione giuridica, che pare consistere in una negazione della dignità della persona, proprio in quanto i contenuti del provvedimento inficiano il valore della persona in quanto persona, la sua essenza, che non può non avere a che fare con la dignità di

---

contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente».

<sup>45</sup> Si tratta della nota pronuncia n. 11 del 1956. In un passaggio di un'altra densa sentenza, in tema di rimpatrio obbligatorio, con riguardo proprio al concetto di "degradazione giuridica", la Corte ha spiegato che, affinché tale situazioni si delinea, «occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio di *habeas corpus*»: così, significativamente, Corte cost., sent. n. 69 del 1964.



essa. Che vi sia uno stringente nesso tra la degradazione giuridica di cui ragiona la Corte e la lesione della dignità dell'uomo, è dimostrato da una di poco successiva pronuncia relativa alle norme che avevano abolito la prostituzione<sup>46</sup>.

Anche in un recente e discusso caso, in cui la dignità dell'uomo costituisce indubbiamente il filo conduttore della trama della motivazione, se la Corte non apporta decisivi elementi di novità in relazione alla definizione del concetto, va nondimeno segnalata la posizione centrale della dignità della persona e la particolare declinazione che essa assume nel contesto delle argomentazioni svolte<sup>47</sup>. Se è vero che la Corte non dispiega particolari sforzi definitivi, la motivazione ci consegna alcuni elementi di indubbio interesse ai nostri fini. In primo luogo va osservato che nella quasi totalità dei riferimenti al concetto di dignità, la Corte accoglie una prospettiva squisitamente soggettiva, nel senso che la dignità, nel caso, è quella situazione che il soggetto percepisce come tale. In uno dei diversi passaggi della decisione ove si assume tale punto di vista, la Corte allude alla modalità – ad oggi consentita – di porre fine alla propria esistenza che la persona, da cui la vicenda trae origine, «reputava non dignitosa», in quanto non conforme alla «propria visione della dignità del morire» e alla «propria idea di morte dignitosa»<sup>48</sup>. Si tratta di una impostazione piuttosto inedita nel panorama della pur non ricca giurisprudenza costituzionale. Non si tratta per vero di un dato che si presta ad una univoca lettura. Da una parte esso può in qualche misura suonare come conferma della difficoltà di

---

<sup>46</sup> In riferimento a quella normativa (la legge 20 febbraio 1958, n. 75), la Corte osserva che «particolari ragioni di tutela della dignità umana hanno indotto il legislatore ad abolire la regolamentazione della prostituzione, la registrazione, il tesseramento e qualsiasi altra degradante qualificazione sorveglianza sulle donne che esercitano la prostituzione» (Corte cost., sent. n. 44 del 1964).

<sup>47</sup> Il riferimento è all'ord. n. 207 del 2018. Su questa importante pronuncia cfr., almeno, E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2008. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?* e C. SALAZAR, *«Morire sì, non essere aggrediti dalla morte». Considerazioni sull'ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale*, entrambi in *Quaderni Cost.*, n. 3, 2019, 531 ss.

<sup>48</sup> Le citazioni sono tratte dall'ord. n. 207 del 2018.



trovare una definizione “oggettiva” di un concetto così sfuggente, anche se così essenziale; dall’altra parte si potrebbe pure ipotizzare che la definizione di dignità risponde a criteri soggettivi legati al valore della singola persona nella sua irripetibilità, di modo che la dignità riflette il concetto che ognuno ha del suo essere persona.

Un altro dato di interesse della pronuncia costituisce nel fatto che la Corte pare dare per scontato che anche la dignità della persona, declinata nel caso in senso marcatamente soggettivo, può essere oggetto di bilanciamento. Lo si desume, *a contrario*, dal passo in cui la Corte, rilevato che, «nello specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce [...] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato [...] senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che della ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive»<sup>49</sup>.

In effetti, anche in conformità dell’impostazione generalmente seguita dalla Corte, non vi sono preclusioni a bilanciare i vari diritti costituzionali non esclusa, almeno da quello che trapela dal citato passo della motivazione, la dignità della persona o, si potrebbe forse aggiungere, per lo meno la dignità della persona declinata, come nel caso, in senso eminentemente soggettivo. La Corte ha da tempo rifiutato l’idea di una possibile «illimitata espansione» di uno tra i diritti costituzionalmente tutelati, «che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»<sup>50</sup>. Occorre, invece, secondo la Corte, garantire

---

<sup>49</sup> Ancora Corte cost., ord. n. 207 del 2018. Anzi è la stessa dignità dell’uomo che potrebbe fungere da argine all’espansione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti: in questo senso, F. FERNANDEZ SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell’ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, cit., 23.

<sup>50</sup> Il riferimento è a Corte cost., sent. n. 85 del 2013. Nell’occasione la Corte spiega che «la qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa [...] che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto».

«un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi»<sup>51</sup>. Se però la dignità viene concepita – come anche accade, alla stregua di una “sommatoria” di tutti i diritti, un principio che tutti li compendia, non sembra nemmeno pensabile o concepibile un bilanciamento di essa<sup>52</sup>. Diversamente si potrebbe invece ipotizzare un contemperamento laddove della dignità venisse in gioco una versione, per così dire, soggettivizzata, come appunto avviene nell’ordinanza “Cappato”.

### 3. *Indicazioni dalla giurisprudenza comune*

Oltre che dalla giurisprudenza costituzionale, altre ulteriori indicazioni possono essere ricavate dalla giurisprudenza comune. Vari sono gli ambiti in cui la dignità della persona dispiega un ruolo significativo: nel presente contesto ci si limiterà ad accennare alcuni spunti giurisprudenziali che ruotano attorno alla tutela del diritto alla salute e alle sue declinazioni, arricchite appunto facendo uso del concetto di dignità umana.

Un significativo esempio di intervento, in qualche misura creativo, riguarda una particolarissima accezione del danno alla persona, individuato nel campo della responsabilità medica. Si tratta di un danno conseguente ad una situazione di ritardo di diagnosi di patologia ad esito certamente infausto. Pur in assenza di nesso di causalità tra errore medico ed evento morte (non evitabile anche a seguito di interventi tempestivi ed appropriati) e pur senza necessità di fornire specifica prova in ordine alle scelte di vita diverse che il paziente avrebbe adottato se fosse stato consapevole della patologia, il risarcimento del danno va riconosciuto per avere il ritardo di diagnosi inciso sulle scelte di vita del paziente, che avrebbero potuto essere semplicemente “diverse”. Di «diritto di determinarsi

<sup>51</sup> Ancora Corte cost., sent. n. 85 del 2013.

<sup>52</sup> Questa prospettiva è illustrata da F. FERNANDEZ SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell’ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, cit., 13 ss. Ma sul punto cfr. anche G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *Archivio Rivista Aic*, 2008.

liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto» ragiona la Cassazione ancorando in definitiva la possibilità di tale scelta di autodeterminazione individuale alla tutela della dignità di ogni persona<sup>53</sup>. Ed è proprio sulla dignità umana, strettamente correlata al principio di autodeterminazione, che il diritto al risarcimento del danno trova salda radice<sup>54</sup>. La decisione, facendo ampio riferimento ai principi costituzionali che governano la materia, si presenta come attuativa di principi costituzionali. Di certo schiude scenari che la giurisprudenza pregressa non aveva (ancora) svelato. Fornisce inoltre elementi per futuri giudizi: pur ancorato ad una fattispecie da contorni definiti e specifici, la pronuncia distilla una inedita declinazione del danno non patrimoniale, del resto di creazione eminentemente giurisprudenziale<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Si tratta di Cass., sent. n. 7260 del 2018. Rimarcando la distanza rispetto alla figura della “perdita di *chances*”, il Supremo Collegio nell’occasione precisa che nel caso il danno consiste nella «perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo, non configurabile alla stregua di un *quantum* [...] di possibilità di un evento favorevole [...] ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente, nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto».

<sup>54</sup> La sottrazione, quindi, della potestà di scegliere a causa del «velo di ignoranza illecitamente indotto dalla colpevole condotta dei medici», impinge sul «valore supremo della dignità della persona in questa [...] ulteriore dimensione prospettica» conculcando il «diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali» (le citazioni sono tratte da Cass., n. 7260 del 2018).

<sup>55</sup> Si tratta di un processo lungo e complesso compiuto per lo più dalla giurisprudenza comune e rispetto al quale la Corte costituzionale è rimasta piuttosto ai margini, tranne poche, anche se significative eccezioni. Basti por mente, in relazione ad esempio al vasto capitolo del danno da morte, al problema del suo radicamento e della sua trasmissibilità, *iure proprio* o *iure hereditario*, al fatto che la Corte costituzionale è intervenuta una sola volta in materia, condizionando tuttavia il successivo sviluppo della materia: cfr. Corte cost., sent. n. 372 del 1994. In relazione invece al danno esistenziale la Corte costituzionale ha avallato in qualche misura il corso della giurisprudenza con la sentenza n. 233 del 2003.

Due sembrano i profili da rimarcare in modo particolare in riferimento alla densa pronuncia appena menzionata, anche in controtela con le acquisizioni della giurisprudenza costituzionale. In primo luogo la posizione giuridica che nel caso appare primariamente lesa è costituita dal principio di autodeterminazione, il «diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali»: si tratta di una «specifica forma dell'autodeterminazione individuale» che consente alla persona di «avere specifica percezione del sé quale soggetto responsabile, e non mero oggetto passivo della propria esperienza esistenziale»<sup>56</sup>. Si tratta di una impostazione che manifesta più di qualche assonanza con la libertà di coscienza che in più occasioni la Corte costituzionale ha messo in correlazione con la dignità della persona, anche in considerazione del fatto che la libertà di coscienza ha poi attitudine a propagarsi fuori di sé traducendosi in protezione di quella sfera di intimità che circonda l'individuo e che a sua volta si manifesta nella tutela della riservatezza, della *privacy*, della libertà e segretezza delle comunicazioni<sup>57</sup>.

Tra queste proiezioni esterne di quella intangibile libertà di coscienza, inestricabilmente legata alla libertà della persona, sembra trovare idonea collocazione la libertà di autodeterminazione, e in particolare quella «specifica forma dell'autodeterminazione individuale», «che si esplica nella particolare condizione della vita affetta da patologie ad esito certamente infausto», situazione che si connette a sua volta al «valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica»<sup>58</sup>. Quindi una sorta di tracciato che, in continuità con suggestioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale, sembra schiudere nuove prospettive che

<sup>56</sup> Ancora Cass., sent. n. 7260 del 2018.

<sup>57</sup> Sulla libertà di coscienza trova pure radice e tutela la libertà di religione. Al riguardo la Corte ha sottolineato che gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione tutelano il diritto e la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa, presentandosi tutte queste posizioni giuridiche soggettive come altrettante espressioni della dignità della persona umana: sul punto, Corte cost., sent. n. 117 del 1979.

<sup>58</sup> Cass., sent. n. 7260 del 2018.

potrebbero ambire a dilatarsi anche oltre il particolarissimo ambito ove sono germogliate.

Il secondo elemento di interesse risiede nel fatto che la declinazione di dignità della persona che la Cassazione accoglie appare in certi passaggi assumere connotazioni non solo soggettive, contrariamente a quanto sarebbe forse stato lecito attendersi in un simile contesto. In un passaggio della pronuncia, ad esempio, si rimarca il fatto che, nel caso, il “velo di ignoranza” creato preclude «la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico [...] in attesa della fine» secondo scelte che “appartengono ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali” di ciascuno. Di una dignità non declinata in una accezione meramente soggettiva sembra ragionare la Corte quando ancora la particolare forma di autodeterminazione che viene in casi consimili lesa, al «valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica»<sup>59</sup>. Quindi nelle situazioni simili a quella da cui la Cassazione muove, si delinea un concetto di dignità che, lungi dall’essere oggetto di declinazioni condizionate da opzioni soggettive, appartiene al patrimonio di ogni persona che in quelle situazioni venga a trovarsi. La dignità in tali casi consiste proprio nella obliterazione, irreversibile, dello spettro di scelte possibili, e molto diversificate tra di loro, che ad ogni soggetto spettano. La Cassazione al riguardo pare contribuire, sulla scorta della particolare fisionomia del caso, a dare anche un contenuto sostanziale alla dignità della persona, consistente appunto nella possibilità di operare scelte, queste sì molto personali e soggettive, e a non vedersi di converso preclusa la possibilità di compiere tali scelte a prescindere dall’epilogo della vicenda che, per quanto ineluttabile, proprio per le ragioni illustrate implica l’illiceità del comportamento che la possibilità di tali scelte abbia (per colpa) precluso.

La centralità del diritto di autodeterminazione si desume anche dalla progressiva evoluzione che la giurisprudenza ha registrato

---

<sup>59</sup> Le citazioni sono ancora tratte da Cass., sent. n. 7260 del 2018.

in relazione alla definizione dei contorni del consenso informato, come condizione di legittimità di ogni intervento medico chirurgico. La mancata acquisizione del consenso, o la prestazione di un consenso non informato, determina una lesione diretta del diritto di autodeterminazione, vulnerando in modo indiretto anche la dignità della persona<sup>60</sup>.

In un'altra traiettoria conosciuta dalla tormentata storia del risarcimento del danno alla salute è da tempo venuto in evidenza il problema del danno da morte, oggetto di continua elaborazione da parte della giurisprudenza. Senza ripercorrere ovviamente l'evoluzione della giurisprudenza, si può solo accennare al fatto che da tempo la Cassazione, al fine di riconoscere in capo al soggetto deceduto in seguito all'evento il diritto al risarcimento del danno *iure proprio*, fa leva sul lasso di tempo trascorso tra l'evento stesso e la morte. In relazione a tale lasso di tempo, la Cassazione ha da ultimo riconosciuto che non conta tanto il dato quantitativo quanto quello qualitativo che in realtà appare decisivo quando appunto «la persona sia rimasta manifestamente lucida nello *spatium temporis* tra la lesione e la morte»; in tali casi, in cui appunto la lucidità della persona, pur in un lasso di tempo limitato, sia dimostrata, «non si vede sulla base di quale fondamento possa negarsi, senza violare pure il diritto alla dignità della persona umana (art. 2 Cost.), la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste allora ineludibilmente sia sotto il profilo *stricto sensu* biologico sia sotto il profilo psicologico morale»<sup>61</sup>. È interessante osservare che la Corte sembra ancorare il

---

<sup>60</sup> Tra le più recenti, cfr. Cass., sent. n. 7248 del 23 marzo 2018. Un'altra recente decisione si segnala per il fatto che la prestazione del consenso è espressamente correlato dalla Corte alla dignità della persona: in questo senso, molto significativamente, Cass., sent. n. 901 del 2018: se il paziente, «a causa del totale deficit di informazione», «non è posto in condizione di assentire al trattamento», nei suoi confronti «si consuma una lesione di quella dignità che connota nei momenti cruciali –la sofferenza fisica e/o psichica- la sua esistenza».

<sup>61</sup> Così Cass., sent. n. 26727 del 2018. La Corte conclude dunque riconoscendo il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato dall'agonia della persona «sia sotto il profilo strettamente biologico sia sotto il

diritto al risarcimento, soprattutto in caso di sofferenza così intensa, alla dignità stessa dell'uomo: non è giammai sostenibile, si rileva in proposito, «che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante»<sup>62</sup>. Si tratta quindi di un risvolto particolare della dignità umana, che reclama il diritto al risarcimento ogni qual volta una sofferenza venga inferta alla persona.

Si tratta per vero di un cammino che la giurisprudenza di legittimità ha percorso da tempo. La sofferenza umana deve essere sempre risarcita; in tal senso l'ultimo approdo della giurisprudenza conferma, anche al netto di talune incertezze degli anni passati, la necessaria risarcibilità del danno morale. Anche il danno di tipo “esistenziale” appare strettamente correlato alla dignità della persona<sup>63</sup>. Pure con riguardo ad un altro *topos* delle problematiche legate al danno alla persona, *id est* le istanze di “personalizzazione” del danno al di là del cosiddetto sistema “tabellare”, la Cassazione ha avuto modo di precisare che vanno tenuti presenti, da una parte, i profili che attengono alla «specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito», e, dall'altra, della «sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili [...] alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona»<sup>64</sup>.

È interessante osservare che un riferimento, nemmeno tanto recondito, alla dignità dell'uomo, come valore che reclama una forma di risarcimento, sembra costituire il sostrato di entrambe le declinazioni che il danno alla persona conosce, e che da ultimo sono state scolpite dalla Cassazione, distinguendosi al riguardo un «aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale)» e un danno di natura «dinamico relazionale (destinato a incidere in senso peggior-

---

profilo psicologico-morale), come diritto insorto in capo al soggetto «quando era dotato di capacità giuridica, e pertanto trasmesso *jure hereditatis*».

<sup>62</sup> Ancora Cass. sent. n. 26727 del 2018

<sup>63</sup> Così, tra le altre, Cass., sent. n. 2228 del 2017, che conferma sul punto il percorso seguito dai giudici di merito.

<sup>64</sup> Così Cass. sent., n. 21939 del settembre 2017.



rativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)»<sup>65</sup>. Il danno quindi alla persona, sia che si proietti all'interno di essa, e che si traduca quindi in sofferenza intima, sia che si proietti al di fuori di essa, in rapporto con il mondo esterno, e che quindi determini un impoverimento della qualità della vita, tocca l'essere persona nella sua individualità di uomo, incidendo di conseguenza sulla stessa dignità dell'uomo<sup>66</sup>: si tratta di un approdo in qualche misura irreversibile in ragione del fatto che non è immaginabile, atteso lo statuto costituzionale della dignità, che una lesione di essa possa non dare luogo a qualche forma di compensazione o risarcimento<sup>67</sup>.

#### 4. *Spunti di riflessione*

Solo alcuni cenni conclusivi alla luce delle indicazioni che dalla giurisprudenza emergono in ordine alla definizione e all'utilizzo del concetto di dignità umana. Come si è già rilevato, gli spunti utili ad una perimetrazione del concetto non sono molti, anche in ragione del fatto che la dignità non solo in certi casi è impiegata solo

---

<sup>65</sup> In tale senso, da ultimo, Cass., sent. n. 2788 del 2019. Anche prima tuttavia di tale sistemazione la Cassazione, appunto nel tentativo di dare ordine alle varie poste di danno che ruotano attorno al danno alla persona, non di rado aveva insistito, con vari accenti, sul concetto di dignità della persona: così, ad esempio, Cass., sent. n. 1361 del 2014, anche con riguardo a quella particolare e discussa tipologia di danno che è il danno “parentale”.

<sup>66</sup> La Cassazione allude alla necessità che la «sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto» debba essere risarcita; quando viene evocata la «centralità della persona», unitamente al principio di «integralità del risarcimento del valore uomo», è chiaro che la *dignità* è inevitabilmente – per definizione si potrebbe dire – coinvolta, anche se non sempre espressamente evocata: così Cassazione, sent. n. 901 del 2018, in cui significativamente si constata, annullando la relativa statuizione del giudice di merito, che il risarcimento accordato, in quella fase del giudizio, in misura «solo meramente simbolica», è stato – illegittimamente – riconosciuto in misura «addirittura offensiva per la dignità della persona».

<sup>67</sup> Che vi sia un collegamento tra esigenze risarcitorie e lesione di interessi legati all'essere persona, alla sua essenza, e quindi alla dignità della stessa, talora solo implicitamente evocata, è un dato ricorrente in giurisprudenza: tra le tante Cass., sent. n. 2386 del 2008.



scopo di meglio definire altri diritti costituzionali, ma anche perché le Corti rifuggono in genere da tentativi definitivi soprattutto in ragione della polisemia che da sempre connota un concetto quale quello di dignità<sup>68</sup>.

Ma proprio dall'osservazione dell'uso giurisprudenziale di questo concetto, visto in una prospettiva "dinamica", si possono ricavare indicazioni relative anche ad una sua più precisa qualificazione e definizione. Al netto di affermazioni di carattere generale, che raccordano la dignità della persona con la tutela, in generale, dei diritti di cui la persona è titolare, la giurisprudenza costituzionale sembrerebbe aver in qualche misura accreditato una nozione di dignità che muove da una considerazione della sfera più intima della persona, in particolare dalla sua libertà di coscienza. Se questo pare il nucleo originario ed irriducibile della dignità, essa conosce una lievitazione nella misura in cui si propaga ai diritti che più sono connessi alla sfera più intima e riposta della persona: di qui i nessi con la libertà e segretezza delle comunicazioni e i riferimenti alla riservatezza, soprattutto rispetto a dati sensibili della persona quali la salute. Pur nella esiguità dei riferimenti espliciti, tale proiezione esterna di un carattere essenzialmente intrinseco della persona appare del resto in sintonia con quanto previsto dall'art. 3 Cost. che non a caso ragiona di "pari dignità sociale", di modo che nemmeno sarebbe possibile limitare la dignità a un valore interno, intimo, della persona disgiungendolo dalla dimensione sociale dell'individuo.

Rispetto a questo quadro, la recente pronuncia della Consulta in tema di aiuto al suicidio potrebbe non apparire del tutto in asse<sup>69</sup>. L'articolata motivazione dell'ordinanza si muove tra due poli: l'insistito riferimento alla specificità e alla particolarità della situazione da cui il giudizio prende le mosse, da una parte, e il peso assegnato

---

<sup>68</sup> Sulla non agevole definizione del concetto di dignità della persona cfr., da ultimo, R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, Milano, 2018, 129 ss., che si sofferma sull'utilizzo del concetto di dignità dell'uomo nell'ambito delle operazioni argomentative dei giuristi e dei giudici in particolare; sul punto anche G. BARCELONA, *La forma dell'acqua: la dignità umana, volti e risvolti costituzionali*, cit.

<sup>69</sup> Il riferimento è a Corte cost., ord. n. 207 del 2018.

al concetto di dignità della persona declinato in senso “soggettivo”, dall’altra: di una “personale” idea di dignità ragiona a più riprese la Corte nel corso della motivazione. Si tratta per vero di una accezione di non facile decodificazione: quello che si può dire è che essa non potrebbe in ogni caso portare ad obliterare una accezione “oggettiva” di dignità della persona, concetto presupposto dall’ordinamento e dato per scontato anche dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale.

Dirimente, tra l’altro, al riguardo una decisione relativa ad una previsione della legge sulla procreazione medicalmente assistita, la legge n. 40 del 2004<sup>70</sup>. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma che prevede un assoluto divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione, la Corte, richiamati i numerosi precedenti in materia, rigetta la questione non solo rimarcando la divisione sul punto della comunità scientifica, dei giuristi, e della stessa società civile, ma richiamando quel filone di giurisprudenza che ha riconosciuto la “dignità dell’embrione”<sup>71</sup>. Nella decisione in esame l’embrione viene qualificato come “entità che ha in sé il principio della vita”, costituendo quindi “un valore di rilievo costituzionale, riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.”<sup>72</sup>. È evidente che nel caso l’accezione di dignità accolta non può non essere oggettiva e dipende da considerazioni che del tutto prescindono da una prospettiva soggettiva. È interessante osservare che nel caso, pur constatato che la sorte degli embrioni soprannumerari è quella della loro “naturale estinzione”, la Corte rimarca che “il rispetto dovuto alla vita (ancorché solo “*in nuce*”) non dovrebbe consentire di equiparare l’“uccidere” al “lasciar morire”. Si tratta di una prospettiva assai distante se non opposta da quella coltivata nel caso “Cappato”. Ciò è da ascrivere, con tutta probabi-

---

<sup>70</sup> Si tratta della sentenza della Corte cost., n. 84 del 2016. Pur con specifico riguardo all’art. 41, c. 2, Cost., la Corte ha recentemente avuto modo di ribadire che il concetto di dignità va inteso in senso “oggettivo”: così Corte cost., sent. n. 141 del 2019, in relazione alla legge “Merlin”.

<sup>71</sup> Corte cost., sent. n. 229 del 2015.

<sup>72</sup> Così la sent. n. 84 del 2016, sulle orme della sent. n. 229 del 2015.

lità, proprio alla diversa prospettiva assunta, nell'un caso oggettiva, necessariamente oggettiva, e nell'altro marcatamente soggettiva.

Ma l'accezione squisitamente soggettiva della dignità, che pure non esclude la prospettiva oggettiva, in realtà si coniuga con la libertà di autodeterminazione del soggetto, davvero centrale nel caso "Cappato". La libertà di autodeterminazione viene talora declinata in modo talmente intenso, ma non inedito del resto, da congiungersi con il rispetto della dignità della persona<sup>73</sup>. Che tale nesso sia stretto, di mutua implicazione, è dimostrato dai più recenti svolgimenti della giurisprudenza comune in materia di danno alla persona. In un caso, che segna forse la frontiera più avanzata della tutela della persona in ambito civilistico, la Cassazione ha avuto modo, come si è ricordato, di evidenziare che il diritto a conoscere la propria situazione di salute, in modo da poter assumere scelte consapevoli pur in una situazione sicuramente compromessa, costituisce una situazione tutelata in quanto (e solo in quanto, verrebbe da dire) in quei casi il diritto che risulta compromesso non è la salute della persona in quanto tale, ma proprio la sua dignità<sup>74</sup>. Anche la prova inoppugnabile che la diagnosi tempestiva, e quindi la conoscenza tempestiva della propria situazione di salute, per nulla avrebbe inciso sull'*exitus*, non esclude che l'aver sottratto alla persona la conoscenza della propria situazione clinica e quindi l'aver precluso una scelta tra alternative possibili non impinge sul diritto alla salute ma appunto sulla dignità della persona e sul suo diritto a rapportarsi in modo consapevole con l'esito finale di un processo morboso irreversibile.

Tutto quanto osservato sta a dimostrare come non sia agevole definire il concetto di dignità della persona né perimetrarlo in

---

<sup>73</sup> Il nesso tra dignità della persona e autodeterminazione della persona stessa trova eco nella giurisprudenza di diversi Tribunali costituzionali: per ulteriori riferimenti, F. FERNANDEZ SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, cit., 9, che richiama una sentenza della Corte costituzionale tedesca e una pronuncia del Tribunale costituzionale spagnolo.

<sup>74</sup> Il riferimento è a Cass., sent. n. 7260 del 2018.

modo preciso. Quello che è certo è che la Costituzione, che pure non ha enunciato in modo enfatico il principio di dignità della persona, al contrario di altre Carte costituzionali, lo ha nondimeno inserito in alcune norme esplicitamente, mentre è chiaramente sotteso ad altre pur se non espressamente menzionato. Forse non era necessaria una dichiarazione di principio, proprio perché la dignità è in sostanza un modo di essere della persona, che si esprime in quel principio personalista che è uno dei capisaldi della Costituzione, come la Corte costituzionale insegna. La giurisprudenza ha fatto uso del concetto di dignità senza che tale utilizzo si traducesse in una dottrina, ammesso che ciò sia possibile e/o desiderabile.

Nella varietà dei casi della vita, che fanno indirettamente da sfondo ai giudizi costituzionali, e che più direttamente reclamano una soluzione di fronte ai giudici comuni, anche di legittimità, la dignità è stata impiegata in modi diversi, ma tutti accumulati da un unico denominatore: quello di riconoscere che quando si chiama in campo la dignità si ragiona in definitiva dell'essenza dell'essere umano. Ma come sono molteplici gli aspetti della persona che via via vengono in considerazione, così sono diverse le sfaccettature che la dignità assume nelle varie occasioni, accomunate peraltro dal fatto che il richiamo ad essa ha di norma nella sostanza arricchito il corredo di diritti che la persona porta con sé<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> È interessante al riguardo osservare che la Corte costituzionale, nell'ord. n. 207 del 2018, osserva ad un certo punto che la salvaguardia della dignità della persona nel caso in quella decisione affrontato non va a detrimento di alcun altro interesse costituzionalmente rilevante e quindi si traduce, in definitiva, in una espansione dei diritti della persona.